



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2010 (31.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0211 (COD)**

**6106/10
ADD 1**

**AGRILEG 9
VETER 2
ENV 63
RECH 39
CODEC 88**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 5 novembre 2008 la Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta in oggetto, basata sull'articolo 95 del TCE (articolo 114 del TFUE). L'obiettivo di tale proposta è garantire, in tutta l'UE, condizioni di parità per le imprese e i ricercatori e rafforzare la protezione degli animali ancora usati nelle procedure scientifiche.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 5 maggio 2009¹.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 13 maggio 2009².

Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura, conformemente all'articolo 294 del TFUE.

II. OBIETTIVI

Gli obiettivi principali della direttiva proposta consistono nel garantire, in tutta l'UE, condizioni di parità per le imprese e i ricercatori e nel rafforzare la protezione degli animali ancora usati nelle procedure scientifiche. Essa si prefigge di ridefinire gli obiettivi del mercato interno ovviando a numerose lacune presenti nella direttiva vigente che hanno comportato notevoli disparità nel suo recepimento a livello nazionale da parte degli Stati membri. Pur riconoscendo che l'uso degli animali nelle procedure scientifiche rimane ancora di fondamentale importanza per un periodo indeterminato al fine di garantire la sicurezza degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente, la proposta introduce una serie di misure per promuovere metodi alternativi, compresi il loro sviluppo, convalida, accettazione e applicazione, anche a livello internazionale. In generale la proposta esige che i principi comunemente accettati delle "tre R" - Replacement, Reduction and Refinement (= sostituzione, riduzione e perfezionamento) nell'uso degli animali negli esperimenti - siano presi pienamente in considerazione all'atto di elaborare misure comunitarie in questo settore.

¹ Doc. 9312/09.

² NAT/422 - CESE 874/2009.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

A. Osservazioni di carattere generale

La posizione del Consiglio conferma gli obiettivi proposti dalla Commissione e accoglie integralmente, parzialmente o nello spirito la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

La posizione del Consiglio introduce anche una serie di modifiche diverse da quelle previste nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. Tali modifiche sono state accuratamente negoziate con il Parlamento europeo che ha confermato mediante lettera il suo accordo provvisorio sul testo integrale.

B. Osservazioni specifiche

1. Modifiche principali alla proposta della Commissione

a) Autorizzazione di persone

Il Consiglio, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e di tener maggiormente conto dei diversi tipi di operatori, ha soppresso la proposta autorizzazione obbligatoria delle persone che espletano o verificano le procedure, ponendo l'accento sui requisiti relativi alla competenza del personale. Tali requisiti includono l'obbligo di specificare nell'autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori una persona responsabile di garantire che il personale disponga di un'istruzione, di competenze e di una formazione continua adeguate.

b) Laboratorio di riferimento dell'Unione

In linea con un emendamento del Parlamento, il Consiglio ha rafforzato la promozione di metodi alternativi a livello dell'Unione con l'introduzione di un laboratorio di riferimento dell'Unione centralizzato, a cui ha assegnato una serie di responsabilità, tra le quali il coordinamento e la convalida di metodi alternativi e la funzione di agire da punto di contatto per lo scambio di informazioni sullo sviluppo di tali metodi.

c) Clausole di salvaguardia

Il Consiglio ha introdotto due clausole di salvaguardia supplementari per tener conto di eventuali situazioni future in cui, per ragioni giustificabili dal punto di vista scientifico, gli Stati membri reputino necessario autorizzare l'uso di primati non umani in ambiti non correlati ad affezioni umane invalidanti o letali, o superare il limite massimo di gravità delle procedure. Questa autorizzazione potrebbe essere solo provvisoria e sarebbe sottoposta a una procedura di controllo dell'Unione.

d) Classificazione della gravità delle procedure

Condividendo l'impostazione del Parlamento, il Consiglio ha introdotto nella direttiva un sistema di classificazione uniforme della gravità delle procedure.

2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo

Al fine di pervenire rapidamente a un accordo il Consiglio ha esaminato ogni emendamento del Parlamento europeo. Ove possibile gli emendamenti sono stati accettati integralmente o parzialmente; talvolta lo spirito di un emendamento è stato ripreso in un altro articolo o considerando.

Pertanto nella sua posizione il Consiglio:

- ha accettato integralmente (talora con una riformulazione), parzialmente o nello spirito i seguenti emendamenti: 28, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 + 175 , 71 + 185, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 150, 151, 152, 160, 161, 168, 169, 170, 193 e 194;
- non è stato in grado di accettare i seguenti emendamenti: 29, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 57, 58, 62, 63, 80, 86, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 104, 111, 113, 118, 120, 122, 128, 131+187, 132, 134, 137, 138, 143, 144, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 176 + 186, 178 e 180.
